



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 aprile 2009

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 17 APRILE 2009

- 1) **Ricorso A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.**
avverso la sanzione dell'ammenda di €8.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Livorno/Cittadella del 14.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 15.3.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda inflitta in €5.000,00.
- 2) **Ricorso A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.**
avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Livorno/Ancona del 21.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009)

RESPINTO
- 3) **Ricorso A.C. MILAN S.P.A.**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Napoli/Milan del 22.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda inflitta in €5.000,00.
- 4) **Ricorso REGGINA CALCIO S.p.A.**
avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta seguito gara Reggina/Genoa del 5.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 248 del 7.4.2009)

RESPINTO

